



COMUNE DI LORO PICENO

(Provincia di Macerata)

Rep. n.

**CONVENZIONE PER LA CUSTODIA E GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO F.LLI
MASTROCOLA E RELATIVI ACCESSORI IN VIA SALVO
D'ACQUISTO**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge
tra:

1) COMUNE DI LORO PICENO C.F.00185360435 avente sede in Piazza
Matteotti n. 2, rappresentato da Luchetti Silvano nato a Macerata il
14/02/1958 Responsabile del Settore II e IV dell'Ente, il quale interviene in
nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ivi domiciliato per la
carica, in forza di deliberazione della Giunta comunale n.127 del
26/07/2017 (d'ora in poi per brevità anche "Comune" o "Concedente")

e

**2) A.S.D. LORESE CALCIO Associazione Sportiva Dilettantistica
Lorese Calcio.**, C.F./P.IVA 01950690436, con sede legale in Loro Piceno
(MC), in Via Salvo D'Acquisto snc, rappresentata dal Sig. Walter Radenti,
nato a residente in Loro Piceno IL 18/03/1960 E RESIDENTE IN Viale dell
Vittoria 77/A, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della
predetta Associazione, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse
dell'Associazione medesima (d'ora in poi per brevità anche
"Concessionaria");

	PREMESSO CHE	
	- con deliberazione di C.C. n. 7 del 18/02/2015 sono stati approvati gli	
	indirizzi generali per la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché	
	approvato lo schema tipo della presente convenzione, in ossequio alla	
	vigente normativa statale e regionale;	
	- con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 26/07/2017 si	
	disponeva di affidare, in via sperimentale, alla nuova società sportiva	
	A.S.D. LORESE CALCIO – Associazione Sportiva Dilettantistica Lorese	
	Calcio con sede a Loro Piceno in Via Salvo D’Acquisto snc rappresentata	
	dal Presidente Walter Radenti la gestione del campo di calcio F.Lli	
	Mastrocola e relativi accessori in Via Salvo D’Acquisto e relativa	
	attrezzatura comunale per il periodo di anni 1 dal 28/07/2017 al 30 giugno	
	2018;	
	- con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 13/06/2018 si dispone	
	di rinnovare la gestione del suddetto impianto alla medesima Associazione	
	fino al 30/06/2019;	
	Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.	
	Articolo 1: Oggetto della convenzione	
	Il Comune di Loro Piceno d’ora in poi denominato Comune concede alla	
	A.S.D. LORESE CALCIO – Associazione Sportiva Dilettantistica Lorese	
	Calcio di Loro Piceno d’ora in poi indicata come Associazione, che accetta a	
	mezzo del suo Presidente, l’uso dell’impianto sportivo: CAMPO DI	
	CALCIO F.LLI MASTROCOLA E RELATIVI ACCESSORI IN VIA	
	SALVO D’ACQUISTO e relativa attrezzatura di proprietà comunale.	
	2	

	.L'impianto viene concesso nello stato in cui si trovano, perfettamente noto	
	alla Associazione concessionaria .	
	La concessione viene fatta per i seguenti usi:	
	1) pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, conforme alle	
	caratteristiche tecniche dell'impianto, in relazione ai regolamenti della	
	singola disciplina sportiva;	
	2) attività di promozione dello sport e dell'attività motoria-ricreativa in	
	generale, anche connessa ad attività di promozione turistica del territorio;	
	3) attività di formazione legata allo sport.	
	Articolo 2. Scopo della concessione	
	Con la presente convenzione, il Comune di Loro Piceno, in ossequio a	
	quanto previsto dall'art. 118 comma 4 Cost., dall'art. 90 della L. 27.12.2002	
	n. 289, dalla L.R. Marche 02.04.2012 n. 5 ("Disposizioni regionali in	
	materia di sport e tempo libero"), dal relativo regolamento attuativo (Reg.	
	Regione Marche 07.08.2013 n. 4) e loro ss.mm.ii., nonché dalla delibera di	
	indirizzo del C.C. in premessa citata, intende perseguire una gestione	
	efficace ed efficiente dell'impianto di cui al presente atto, nel rispetto dei	
	seguenti principi e obiettivi:	
	a) diffusione della pratica sportiva, del diritto al gioco e dello sport di	
	cittadinanza;	
	b) divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di	
	sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della	
	qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle	
	patologie;	
	3	

	c) favorire l’attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;	
	d) valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;	
	e) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;	
	f) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;	
	g) promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.	
	Articolo 3. Uso dell'impianto	
	La Concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, locali e attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.	
	E’ vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.	
	La Concessionaria dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché i vigenti regolamenti comunali, applicabili all'impianto in oggetto e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l’igiene degli ambienti.	
	4	

	Si osservano integralmente le disposizioni di cui al Regolamento regionale	
	n. 4 del 07/08/2013 e s.m.i., segnatamente quelle di cui agli artt. 10 e 11 del	
	citato regolamento.	
	La Concessionaria è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, di	
	ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti	
	tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi	
	sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di	
	acqua, fughe di gas, etc.	
	La Concessionaria si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a	
	non destinare i locali ed aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla	
	tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare i locali ed aree alla	
	scadenza liberi da persone e cose e puliti in ogni loro parte.	
	Data la natura del presente affidamento, è vietata ogni cessione del presente	
	contratto e ogni sub-concessione della gestione degli impianti. La	
	Concessionaria non potrà essere sostituita da altri nella gestione ad alcun	
	titolo, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza	
	dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente	
	convenzione e risarcimento degli eventuali danni.	
	La Concessionaria, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione	
	alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione	
	quotidiana dell'impianto, attraverso:	
	- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza	
	(società e associazioni sportive, squadre, spettatori, scolaresche, etc.) e	
	quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;	
	5	

	- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo	
	svolgimento delle attività programmate;	
	- l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di	
	pubblico;	
	- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi,	
	compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, parcheggio ad uso	
	pubblico, aree verdi, servizi igienici, etc.) e degli impianti tecnologici;	
	- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione	
	ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.	
	Articolo 4. Uso gratuito degli impianti	
	La Concessionaria, compatibilmente con la programmazione delle attività	
	nell'impianto, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli	
	impianti, le aree e locali concessi nei seguenti casi:	
	- a favore di istituzioni scolastiche, per attività sportive rientranti nella	
	programmazione didattica ma non praticabili negli impianti sportivi	
	scolastici;	
	- manifestazioni sportive studentesche;	
	- attività svolte direttamente o patrocinate dal Comune, per almeno n. 15	
	giorni all'anno, da comunicare alla Concessionaria con congruo preavviso.	
	Articolo 5. Accesso di altri soggetti - Tariffe per i soggetti non gestori	
	Ai sensi di legge, l'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i	
	cittadini e, a tal fine, deve essere garantito l'accesso allo stesso, sulla base di	
	criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive non gestrici	
	dell'impianto affidato, per attività conformi alle caratteristiche tecniche del	
	6	

	medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente convenzione.	
	Tutti i soggetti diversi dalla Concessionaria, salvo quanto previsto	
	all'articolo precedente, sono tenuti di regola a versare alla stessa un	
	corrispettivo per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, a qualsiasi	
	titolo tale utilizzo avvenga.	
	Per la determinazione del detto corrispettivo, da applicare ai soggetti non	
	gestori, la Concessionaria è tenuta ad uniformarsi alle tariffe deliberate	
	dell'organo comunale competente.	
	Ciascun soggetto tra quelli sopra indicati a cui sia concesso l'accesso e	
	l'utilizzo dell'impianto, nell'ambito della programmazione annuale delle	
	attività, dovrà conformarsi a quanto previsto dalla presente convenzione e,	
	in particolare, collaborare con la Concessionaria al fine dell'attuazione di	
	quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 4, al fine di garantire la più ampia	
	sicurezza nella fruizione dell'impianto da parte dei propri iscritti.	
	Articolo 6. Durata. Contributo di gestione.	
	La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi, in via sperimentale, avrà	
	la durata di anni 1 (uno) e più precisamente a decorrere dal 28/07/2018 e	
	fino al 30 giugno 2019.	
	Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni	
	tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente	
	convenzione, nel qual caso la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna	
	indennità o compenso aggiuntivo.	
	In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della funzione sociale	
	dell'attività sportiva e delle tariffe imposte di cui al precedente art. 5,	
	7	

	considerata la convenienza per il Comune della prescelta modalità di	
	gestione e al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa,	
	il Comune riconosce alla Concessionaria un contributo annuo, a fondo	
	perduto, nelle seguenti misure:	
	• Quanto ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di rimborso	
	parziale dei costi delle utenze (acqua, luce e riscaldamento), che	
	qualora non volturate verranno detratte dal contributo medesimo,	
	• Quanto ad Euro 6.534,00 (seimilacinquecentotrentaquattro/00) da	
	erogarsi in un due rate, di cui una quota entro il mese di gennaio	
	2019 pari ad €. 4.967,00, la restante quota entro il mese di maggio	
	2019.	
	Qualora le spese relative alle utenze dell'impianto superi del 50% l'importo	
	stabilito a titolo di rimborso delle stesse, si procederà in caso di rinnovo, al	
	recupero del 30% del maggior costo sul contributo di gestione.	
	Eventuali variazioni in materia di applicazione dell'IVA verranno	
	automaticamente recepite attraverso l'adeguamento del contributo a parità di	
	oneri per l'Ente.	
	Articolo 7. Divieto di variazione della destinazione degli impianti	
	La concessionaria non può variare la destinazione, sia totale che parziale,	
	dell'uso degli impianti, come non può apportare trasformazioni, modifiche,	
	miglioramenti o potenziamenti dell'impianto, se non previa autorizzazione	
	del Comune di Loro Piceno, da formalizzarsi con apposita deliberazione di	
	approvazione degli interventi.	
	Potrà in tale ipotesi beneficiare anche di specifici contributi che potranno	
	8	

	anche coprire l'intero costo previsto.	
	La prescritta autorizzazione del Comune non comporta l'automaticità della	
	corresponsione di un contributo comunale.	
	Articolo 8. Obblighi a carico della concessionaria	
	Spetta alla concessionaria:	
	• l'ordinaria manutenzione e la pulizia dei locali concessi in uso;	
	• la pulizia dell'impianto dopo ogni manifestazione;	
	La Associazione si obbliga, inoltre a concedere gratuitamente entrate di	
	servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto	
	sportivo e per gli addetti all'impianto, anche durante lo svolgimento delle	
	partite ufficiali.	
	In particolare la concessionaria si obbliga a:	
	• garantire l'apertura, la vigilanza, l'assistenza e la chiusura	
	dell'impianto, nonché la pulizia per ogni manifestazione che dovesse	
	ospitare;	
	• custodire e far funzionare all'occorrenza con personale tecnicamente	
	idoneo, le attrezzature e le apparecchiature foniche e	
	illuminotecniche dell'impianto;	
	• provvedere alla manutenzione dell'impianto, ivi compreso il	
	montaggio e lo smontaggio delle strutture e delle attrezzature	
	richiesta per la pratica sportiva delle varie discipline praticabili	
	all'interno dello stesso, qualora non diversamente disposto nei	
	provvedimenti autorizzatori dell'Amministrazione Comunale per	
	l'uso dell'impianto stesso;	
	9	

	• assumere a proprio esclusivo carico e senza diritto di rivalsa o	
	rimborso, tutti i costi, oneri, spese, nessuno escluso derivanti dalla	
	custodia, gestione, manutenzione ordinaria degli impianti, in	
	particolare si farà carico del funzionamento degli impianti, delle	
	attrezzature e dei servizi annessi, assicurando la pulizia sistematica	
	di ogni parte del complesso sportivo, la manutenzione degli impianti	
	annessi alla struttura sportiva e delle attrezzature oggetto della	
	presente concessione;	
	• l'onere, dopo l'utilizzo, della pulizia degli ambienti, degli spogliatoi	
	e degli altri locali dell'impianto;	
	• taglio dell'erba degli spazi verdi ivi presenti;	
	• cambio lampade e prese interruttori nei locali annessi all'impianto;	
	In relazione ai citati obblighi, la Associazione, inoltre, si impegna a:	
	– provvedere al pagamento del personale per la conduzione degli	
	impianti e quanto necessario per il corretto mantenimento, custodia,	
	pulizia, e manutenzione della struttura;	
	– comunicare ogni incidente alle autorità competenti;	
	– segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni	
	dell'impianto che non rientrino nell'ambito della ordinaria	
	manutenzione.	
	La Associazione dovrà garantire il funzionamento continuativo	
	dell'Impianto a beneficio dei soggetti utilizzatori all'uopo autorizzati dal	
	Comune.	
	Spettano al Comune le opere di manutenzione straordinaria, nonché quelle	
	10	

	assimilabili in quanto non ricomprese tra quelle descritte come opere di	
	manutenzione ordinaria, fatte salve le responsabilità da incuria o da dolo.	
	Articolo 9. Canone per l'utilizzo dell'impianto	
	Il canone annuo della presente concessione è stabilito in €. 1.033,00	
	comprensivo di IVA al 22%.	
	Articolo 10. Responsabilità della concessionaria e coperture assicurative	
	Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Loro Piceno in ordine	
	alla gestione economica, amministrativa e contabile del concessionario il	
	quale se ne farà carico completo sia relativamente all'aspetto amministrativo	
	e contabile, sia per l'aspetto fiscale.	
	Per quanto riguarda eventuali incidenti o infortuni durante l'utilizzo delle	
	strutture, il concessionario dovrà provvedervi con propria polizza	
	assicurativa, sollevando, di fatto, il Comune di Loro Piceno da ogni e	
	qualsiasi responsabilità, da esibire al momento della firma della	
	convenzione.	
	Si dà atto che gli impianti ivi presenti sono stati realizzati in conformità alla	
	normativa vigente e risultano conformi e funzionanti.	
	Il concessionario dovrà osservare e sarà responsabile del rispetto di tutte le	
	norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità e sorveglianza,	
	sicurezza e funzionamento degli impianti del tipo di quelli per cui è stipulata	
	la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi	
	autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario per	
	l'apertura e funzionamento degli stessi nel pieno rispetto delle leggi in	
	vigore.	
	11	

	Articolo 11. Inadempimento, recesso del Comune e della Concessionaria	
	dalla presente convenzione	
	L'Amministrazione comunale potrà verificare in qualsiasi momento con	
	proprio personale il corretto svolgimento della gestione ed il rispetto della	
	convenzione.	
	Al Comune di Loro Piceno è riservata la facoltà senza necessità di intentare	
	alcune azioni giudiziarie di recedere dalla presente convenzione in ogni	
	momento con preavviso di almeno 6 mesi da inviarsi a mezzo raccomandata	
	AR, previa determinazione del responsabile del servizio in caso di	
	violazione delle norme che la disciplinano.	
	In tale eventualità il Comune non è tenuto ad alcun indennizzo per qualsiasi	
	titolo.	
	In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza	
	e di risoluzione, il concessionario è tenuto a restituire gli impianti, gli arredi,	
	le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati	
	consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, nonché le quote di	
	contributo, espresse in dodicesimi, relative ai mesi non goduti in	
	concessione.	
	Articolo 12. Controversie	
	Se dovessero insorgere questioni, nel corso dell'esecuzione della presente	
	convenzione, tra Comune e concessionario in ordine all'esecuzione del	
	presente atto, le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia.	
	Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità	
	giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.	
	12	

	Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Piazza Matteotti nr. 2 – Loro Piceno.	
	La Concessionaria elegge domicilio nella sede della propria associazione.	
	Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.	
	Articolo 13. Disposizioni generali e finali	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti per la stipula del presente atto, come tutti gli oneri fiscali presenti e futuri, nessuno escluso, derivanti dalla presente convenzione sono assunti a carico della Associazione.	
	Il rapporto fra il Comune e la Concessionaria si configura come atto di concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.	
	Non sussiste parimenti a favore della Concessionaria alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione.	
	La Concessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.	
	Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico della Concessionaria.	
	La presente convenzione esente dall'imposto di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. 26/4/1996 n. 121.	
	13	

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto alla Concessionaria che i dati personali della stessa saranno trattati solo per le finalità connesse all'espletamento della presente convenzione.

La Concessionaria, resa altresì edotta dei diritti alla stessa spettanti ex art. 7 del codice *privacy* (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), esercitabili presentando apposita istanza ad uno dei responsabili del trattamento, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o comunque ad esso strettamente collegati.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, è la precisa e completa volontà delle parti e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Loro Piceno, li

IL COMUNE DI LORO PICENO LA CONCESSIONARIA

Luchetti Silvano Radenti Walter

Io Segretario comunale attesto che la presente scrittura privata è stata sottoscritta in mia presenza e attesto che le firme apposte sono autentiche.

Il presente atto è sottoscritto con la modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19/02/2013 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

[illegible]